

originale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO

001095

UFFICIO NOTIFICHE
05 NOV 2020
GIUDICE DI PACE
BARRA

ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEL MANDAMENTO DI S. ANASTASIA

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

dott. Antonio Di Lauri

ha pronunciato la seguente

Sent. N.: 1763/2020
 Ruolo gen. N.: 3754/2019
 Cron. N.: 3812/2020
 Rep. N.:
 Oggetto: R.D.

Stampa: GIUDICE DI PACE DI BARRA

SENTENZA

secondo equità, nella causa civile iscritta al n. 3754 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza del 2/12/2019 ed avente ad
oggetto: risarcimento danni, vertente

TRA

[redacted] (C.F. [redacted]) res.te in Cercola (NA) al [redacted]

[redacted], ed ivi elett.te dom.to alla via Europa, 29 presso lo studio dell'avv. Luca Saggese,

che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione **ATTORE**

E

Condominio [redacted] sito in Cercola (NA) [redacted], in pers.

dell'amm.tore p.t. sig. [redacted] **CONVENUTO-CONTUMACE**

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 2/12/2019 per la sola parte attrice.

Via Europa, 29 - 80040 Cercola
Tel. 081.5745685

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

on atto di citazione notificato ritualmente al convenuto, l'istante evocava in giudizio il
onvenuto Condominio, deducendo che il 9/07/2018 alle ore 7,30 circa, in Cercola (NA)
[redacted] mentre la sua autovettura, tipo Renault Scenic, [redacted]
ra regolarmente ferma ed in sosta all'altezza del suo posto auto n. 165, all'interno del
onvenuto Condominio, allorquando, veniva investita da una grossa pigna caduta da un
lbero di alto fusto ivi presente, subendo danni al cofano anteriore e al paraurti anteriore.
lanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi la responsabilità del convenuto, proprietario
della strada e dell'albero di pino di alto fusto, e di condannare quest'ultimo, al
risarcimento dei danni quantificati nei limiti di €. 662,31 (iva esclusa), come da perizia di
parte, agli atti, oltre gli interessi dall'evento al soddisfo, sosta tecnica e rivalutazione
monetaria: vinte le spese del giudizio. Nonostante la costituzione in mora con la racc. ar,
agli atti, il convenuto, non provvedeva al risarcimento dei danni lamentati.
Ammissa ed espletata la prova testimoniale, con l'escussione di un teste di parte attorea,
sig. [redacted] indifferente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni e riservata per la decisione all'udienza del 2/12/2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente bisogna dichiarare la contumacia del convenuto.

La domanda è stata preceduta dalla rituale costituzione in mora ex art. 1219 c.c., (vedi le
racc. ar. agli atti) e che in merito alla legittimazione a stare in giudizio delle parti, quella
dell'attore risulta sufficientemente provata con l'esibizione dell'ispezione del Pra del suo
veicolo, dalle foto dei luoghi, dalla prova per teste, mentre quella del convenuto risulta
anche dal suo comportamento processuale, rimasto contumace.

Risulta il rispetto dei termini a comparire nonché la regolarità della citazione in giudizio.

Nel merito a seguito della espletata istruttoria e dalla produzione documentale, la
domanda deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Ar

Il punto l'istr
on c'era state
li alberi che
onvenuto ch
vrebbe avut
dumellamen
evento da
Alla luce d
ministro in
espletata,
dell'attore
causazion
indicate
caduta d
una foto
colpiva
Sull'att
testimoni
su di c
ritene
parte
la pa
limi
Sec
ren
im
da

Il punto istruttoria espletata ha stabilito che la grossa pigna è caduta dall'albero perché non c'era stata alcuna manutenzione da parte del convenuto Condominio.

gli alberi che fiancheggiano il viale sono quasi tutti in precarie condizioni, pertanto il convenuto che ha l'obbligo di manutenzione con particolare cura un bene delicato, avrebbe avuto tutto il tempo di ispezionarli e prendere i provvedimenti del caso (potatura, sramellamento o taglio degli alberi), vedi agli atti le foto.

L'evento dannoso non è, quindi, ascrivibile a forza maggiore ma ad anni di incuria.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto dobbiamo concludere che la responsabilità del sinistro in questione va interamente ascritta al convenuto. Inoltre, dall'istruttoria espletata, dalla testimonianza raccolta e dalla foto dei luoghi e dei danni subiti dall'auto dell'attore, risulta palese la sussistenza di colpa esclusiva della parte convenuta nella causazione dell'evento. Sul punto, il teste escusso, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, dichiarava di essersi trovato sul posto e di aver visto la caduta della grossa pigna dall'albero sull'autovettura dell'istante. È quindi accertato che una grossa pigna, staccatasi da un albero di pino di alto fusto di proprietà del convenuto, colpiva il veicolo attoreo, provocando i danni lamentati nell'atto introduttivo.

Sull'attendibilità del teste escusso non è dato da dubitare in quanto egli rendeva la propria testimonianza sotto il vincolo dell'impegno assunto, nella coscienza della sanzione penale su di esso ricadente in caso di falsa testimonianza. I danni subiti dall'auto possono ritenersi accertati alla stregua della descrizione fattane dal teste e dal riconoscimento da parte dello stesso delle foto esibite da parte attrice. In ordine al quantum, va rilevato che la parte attrice non ha fornito piena prova dell'ammontare del danno subito ma si è limitata ad esibire una perizia di parte di €. 662,31 (iva esclusa); il danno va valutato secondo equità, ex art. 1226 c.c. sulla base della sua entità rileyabile dagli atti di causa, tenuto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo attoreo, della sua immatricolazione (2015), dei dati di comune esperienza, e come si evince chiaramente dalle depositate fotografie che l'urto subito dall'auto è prettamente verticale interessando

solo il cofano anteriore e il paraurti anteriore con asporto di lamierato perfettamente riparabili (TRATTASI DI GRAFFIATURE), ritiene di poter liquidare i danni subiti dall'attore nel complessivo importo di €. 395,00 (pari a 10 ore di lavoro e verniciatura ad €. 39,50 l'ora), compresa la sosta tecnica, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Considerato che la predetta liquidazione è stata effettuata all'attualità nulla è dovuto per la rivalutazione monetaria. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, liquidandosi i compensi su parametri medi, previsti nello scaglione fino ad €. 1.100,00, in ragione dell'importo liquidato e dell'attività istruttoria espletata con assenza di particolari questioni di fatto o di diritto trattate, con distrazione in favore dell'avv. Luca Saggese che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulla domanda, secondo equità, proposta dall'istante nei confronti del convenuto e sulle precisate conclusioni, così decide: 1) dichiara la contumacia del convenuto Condominio [redacted], sito in Cercola (NA) [redacted] in pers. dell'amm.tore p.t. sig. [redacted]; 2) accoglie la domanda e dichiara la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento *de quo*; 3) condanna il convenuto, in persona dell'amm.tore p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 395,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 4) condanna, infine, il convenuto, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €. [redacted] di cui €. [redacted] per spese ed €. [redacted] per compensi professionali, oltre il 15% ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10/03/14, va, cpa e con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo; 5) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in S. Anastasia e depositata la sentenza in originale nella Cancelleria in data

04/12/2019.



IL CANCELLIERE

[Signature]

19/10/2019

Il giudice onorario di pace

dott. Antonio Di Lauri

[Signature]